



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2007, proposto da:
Immobiliare Veneta Sas di Tallon Fedele & C. e R.E.D.A. Sas di Marcuzzo Renzo
& C., rappresentate e difese dall'avv. Cinzia Verona, con domicilio eletto presso
Mario Giantin in Venezia, San Salvador, 5134;

contro

Comune di Annone Veneto - (Ve), non costituito in giudizio.

per l'annullamento:

del provvedimento emesso dal Responsabile del servizio Ing. Raffaele Volpe in
data 10/11/2006 di demolizione di una struttura in legno delle dimensioni di ml
30.30 x 4,30 aperta sui lati e coperta da rete antigrandine , ubicata in via Cadrugno
al foglio 1 mappale 1031;

del provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del permesso di costruire in
sanatoria, datato 11/05/2007.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Società Immobiliare Veneta sas di Tallon Fedele & C e la società REDA sas di Marcuzzo Renzo & C. sono comproprietarie di un edificio sito nel Comune di Annone Veneto (VE), realizzato in base al permesso di costruire nr. 52/03, edificio ricadente in zona agricola.

Le società ricorrenti affermano di aver modificato l'area esterna delimitando le aree verdi dagli spazi di manovra e di parcheggio mediante cordone in calcestruzzo. Affermano, inoltre, di aver realizzato una struttura in legno aperta sui lati priva di copertura. A seguito di un accertamento dello stato dei luoghi, e del rapporto del 28/08/2006, il Comune emanava il provvedimento di demolizione del 10/11/2006. I ricorrenti presentavano un'istanza di sanatoria, in relazione alla quale si pronunciava la Commissione Edilizia nella seduta del 01/02/2007, esprimendo – sul punto - un parere negativo in quanto come si legge dal provvedimento impugnato, ..” *l'intervento non risulta conforme all'art. 19 secondo il quale in tali zone sono consentite unicamente a servizio diretto del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata: abitazioni, annessi rustici quali stalle, ricoveri per macchine agricole, serre, vivai, strutture per lo stoccaggio e la lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici*”.

La stessa ricorrente, affermava nel ricorso di aver provveduto ad ottemperare parzialmente all'ordine di demolizione rimuovendo il telo di copertura e l'impianto elettrico, restando la struttura scoperta in legno.

Con successivo provvedimento dell'11/05/2007 il Comune rigettava l'istanza di sanatoria rilevando come l'opera ..” *presentata in progetto si configura per tipologia e dimensioni quale struttura in legno adibita al riparo delle autovetture e non come pergolato per la coltivazione dei kiwi e quindi risulta in contrasto con le prescrizioni delle vigenti Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore in quanto...tali zone sono consentite unicamente costruzioni a servizio diretto del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata*”.

All'udienza del 10 Ottobre 2012, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso va rigettato per i motivi di seguito precisati.

1. Con il primo motivo i ricorrenti sostengono l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto la struttura in legno, non rimossa dagli stessi ricorrenti, non integrerebbe le caratteristiche di una “*costruzione in quanto assolutamente precaria ...priva del valore economico e...consisterebbe in una pergola destinata al sostegno delle piante rampicanti da frutto, in particolare Kiwi*”.

La stessa tesi viene sostenuta dal ricorrente nella successiva istanza di sanatoria.

2. Dette affermazioni, oltre a non apparire confortate da riscontri oggettivi, contrastano con quanto espressamente accertato dal Comune che, nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria, ha sancito che ..” *l'opera presentata in progetto si configura per tipologia e dimensioni quale struttura in legno adibita al riparo delle autovetture e non come pergolato per la coltivazione dei kiwi e quindi risulta in contrasto con le prescrizioni delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione in quanto in tali zone sono consentite unicamente costruzioni a servizio diretto del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata*..”. Lo stesso provvedimento di rimozione descrive l'opera quale...”*una struttura in legno delle dimensioni di m 30,30 x 4,40 aperta sui lati e coperta ...*”.

3. Va inoltre ricordato come parte ricorrente, a fondamento delle proprie argomentazioni, depositi una sentenza emessa dal Tribunale di Venezia (sezione

Penale) nell'ambito della quale i rappresentanti legali delle società ricorrenti sono stati assolti per il reato di cui all'art. 44 lett. B) del Dpr 380/2001. Il Giudice penale ha ritenuto l'insussistenza di detto reato in conseguenza della mancanza di un'idonea copertura del manufatto, elemento che ha determinato il venir meno di un'indispensabile volumetria dell'opera di cui si tratta.

4. Le tesi del ricorrente non possono essere condivise.

La descrizione dell'opera realizzata, sopra riportata, permette di evidenziare come si sia in presenza di un manufatto di dimensioni considerevoli e, ciò, a prescindere dal fatto che la copertura sia stata rimossa, ipotesi quest'ultima che se, da un lato, ha permesso al Giudice penale di ritenere non configurabile il reato di cui all'art. 44 lett. b) del Dpr 380/2001, non permette, ora, di qualificare lo stesso manufatto quale "pergolato" e di renderlo così astrattamente compatibile con l'incidenza su un area agricola.

5. Sul punto va ricordato l'esistenza di una pronuncia del Consiglio di Stato (sez. IV del 29 settembre 2011 n. 5409) che ha affermato come ...*"il pergolato, rilevante ai fini edilizi, deve essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, a mezzo delle quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni; di conseguenza non è riconducibile alla nozione di pergolato una struttura costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, tali da rendere la struttura solida e robusta e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo, possa essere ricondotta alla nozione di pergolato .*

6. Si consideri ancora come la Giurisprudenza prevalente (per tutti si veda T.A.R. Napoli Campania sez. VII 10 giugno 2011 n. 3099) ha sancito che*" non rientra nella nozione di pergolato - e pertanto non è soggetta a d.i.a., bensì al rilascio di un permesso di costruire - un'opera costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, atti a rendere la struttura solida e robusta. In tal caso, infatti, le rilevanti dimensioni e consistenza delle travi*

utilizzate, il loro stabile collegamento (nella specie a mezzo di bulloni e perni metallici) con una platea cementizia appositamente realizzata, la notevole estensione superficiale ricoperta e la presenza di una copertura (ancorché precaria) risultano chiaro indice dell'essere preordinata, l'opera, ad un utilizzo prolungato nel tempo e non certo provvisorio”.

7. E', inoltre, necessario evidenziare come il semplice esame della documentazione fotografica addotta dalla stessa parte ricorrente, non solo consente di ritenere ai fini urbanistici “non provvisorio” detto manufatto, ma, al contrario, consente di ritenere verosimile la qualificazione operata dal Comune nel momento in cui lo ha qualificato quale “*struttura in legno adibita al riparo delle autovetture*”.

8. E' allora evidente la legittimità del provvedimento impugnato che ha ritenuto il manufatto di cui si tratta in contrasto con le vigenti disposizioni urbanistiche che, come ricordato nei provvedimenti impugnati, consentono soltanto la realizzazione di opere a servizio del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata.

Il motivo è pertanto infondato.

9. Risulta altrettanto infondato il secondo motivo alla base del ricorso in base al quale l'illegittimità del provvedimento di demolizione viene ricondotta alla mancanza dell'avviso di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990.

E' necessario ricordare come, l'ingiunzione a demolire le opere edilizie abusivamente realizzate sia considerata un atto palesemente dovuto e, ciò, ...”*con la conseguenza che l'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 21-octies della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 14 della l. 11 febbraio 2005, n. 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato* (T.a.r. Toscana, sez. III, 10 ottobre 2003, n. 5236 e Cds Sez. IV, sent. n. 5226 del 16-09-2011)”.

Il rigetto anche del secondo motivo comporta che l'intero ricorso deve ritenersi infondato, dovendo pertanto, essere rigettato.

La mancata costituzione del Comune di Annone Veneto consente di nulla disporre sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge così come specificato in parte motiva.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)